



COMUNE DI S. BIAGIO SARACINISCO	
Prot. N°	2280
Data	1 AGO 2017

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
Provincia di Frosinone

Verbale del 31.07.2017

Oggetto: Parere Articolo 193, comma 2, Tuel - Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione armonizzato 2017/2019

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2017;

Richiamata la delibera consiliare n. 9 del 10.04.2017, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamata la delibera consiliare n. 12 del 16.05.2017, relativa all'approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Residenza comunale li, 31.07.2017

Il Revisore

Allegato al Verbale del 31.07.2017 dell'Organo di Revisione del Comune di San Biagio Saracinisco.

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'**art. 193**, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
 - per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- a) segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
 - b) segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
 - c) verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- Tenuto conto che i vari responsabili hanno richiesto, per quanto di rispettiva competenza di apportare le variazioni di cassa e competenza indicate nell'Allegato A dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

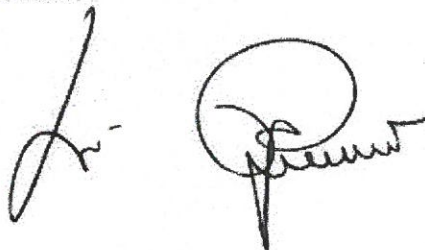
Rilevato, pertanto, che dalle relazioni in atti risulta che

- le previsioni di entrata sono sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni apportate con la delibera di assestamento generale di bilancio sulla quale il revisore ha espresso parere in data 31.07.2017;
- dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;
- per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;
- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Esprime

parere favorevole sulla delibera avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Il Revisore

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'R'. The second signature on the right is more complex, starting with a large circle and followed by several loops and a long horizontal stroke.